



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA'

SETTORE REGOLAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE

DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

GARA D'APPALTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE E APPARATI AFFERENTI L'ATTIVITA' DEL CENTRO OPERATIVO AUTOMATIZZATO (C.O.A.) DEL COMUNE DI GENOVA ED INERENTI IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO NONCHE' IL CONTROLLO ACCESSI ALLE ZONE TRAFFICO LIMITATO (ZTL) IN AMBITO COMUNALE

Indice

Premessa

- Art. 1** - Oggetto dell'appalto
- Art. 2** - Durata del contratto
- Art. 3** - Sicurezza: norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto
- Art. 4** - Cauzione definitiva
- Art. 5** - Obblighi dell'aggiudicatario
- Art. 6** – Penali per i ritardi
- Art. 7** – Risoluzione del contratto
- Art. 8** - Termini per il ripristino di apparati guasti
- Art. 9** - Subappalto
- Art. 10** - Programma delle manutenzioni e cronoprogramma
- Art. 11** - Tutela della Privacy
- Art. 12** - Divieto di cessione del contratto
- Art. 13** - Cessione del credito
- Art. 14** - Controversie e Foro Competente
- Art. 15** - Rinvio ad altre norme

Allegati

Allegato A – Dettaglio costi d'appalto

Allegato B – Incidenza percentuale singola voce d'appalto

Allegato C – Modalità di esecuzione della manutenzione

Premessa

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale, é composto dagli articoli seguenti e dagli Allegati A (dettaglio costi d'appalto), B (incidenza percentuale singola voce oggetto dell'appalto), C (modalità di esecuzione della manutenzione) con cui viene fornita la specifica delle prescrizioni tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la manutenzione onnicomprensiva (manutenzione preventiva, correttiva, fornitura e installazione delle parti di ricambio) degli impianti, delle attrezzature e degli apparati installati al Centro Operativo Automatizzato (d'ora in avanti C.O.A.) del Comune di Genova sito in Via di Francia 1 – 10° piano, dei sistemi a esso afferenti e degli apparati installati sul territorio comunale nonché per il controllo e il monitoraggio del traffico e per il controllo accessi alle Zone Traffico Limitato (ZTL) come meglio specificate nell'Allegato C al presente Capitolato.

Alcune applicazioni software sia a livello di centrale di controllo che a livello di singolo apparato periferico, nonché alcuni apparati hardware sono di proprietà intellettuale della Società Leonardo – Finmeccanica. Andranno, quindi, promossi gli opportuni contatti per definire le modalità di intervento.

- 1) sono compresi nell'appalto tutti gli interventi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per mantenere i sistemi funzionanti secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative come indicato nell'Allegato C;
- 2) oggetto della manutenzione sono tutti gli apparati – impianti – sistemi come meglio specificati e numericamente individuati nell'Allegato A, regolarmente funzionanti. Il predetto Allegato B indica inoltre in percentuale i pesi economici relativi alle singole voci di manutenzione, fatto 100 il totale della manutenzione.
- 3) è esclusa dal presente appalto la manutenzione ordinaria di campo degli impianti semaforici (regolatore, linee di alimentazione, sostegni, lanterne, spire magnetiche contatraffico) che é eseguita per il Comune di Genova dalla Società A.S.Ter.
- 4) A discrezione della Civica Amministrazione sarà possibile che alcuni apparati – impianti – sistemi, in tutto o in parte, siano soggetti ad ammodernamento o a modifiche e pertanto possano essere temporaneamente sottratti al contratto di manutenzione. In tal caso l'importo riconosciuto per le attività di manutenzione sarà decurtato, secondo l'incidenza percentuale prevista per il singolo apparato – impianto – sistema, come meglio indicato nell'Allegato B, del corrispettivo importo per il periodo dell'ammodernamento e/o della modifica e della relativa garanzia. Tale importo sarà calcolato moltiplicando il peso percentuale delle singole apparecchiature per il valore del contratto e parametrato al periodo di ammodernamento e/o modifica, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs n.50/2016 di seguito Codice;
- 5) Nel caso di non funzionamenti, riconducibili a eventi non prevedibili o derivanti dalla volontà dell'amministrazione e pertanto temporaneamente non manutenibili, di apparati – impianti – sistemi, che si verifichino al momento della decorrenza del contratto e/o nel periodo di valenza del contratto di manutenzione, l'importo riconosciuto alla società aggiudicataria dell'appalto per le attività di manutenzione sarà decurtato, secondo l'incidenza percentuale prevista per il singolo apparato – impianto – sistema come meglio indicato nell'Allegato B, del corrispettivo importo per il periodo corrispondente al mancato funzionamento. Tale importo sarà calcolato moltiplicando il peso percentuale delle singole apparecchiature per il valore del contratto e parametrato al periodo di non funzionamento secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs n.50/2016 di seguito Codice;

Art. 2 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata di **ventiquattro (24) mesi** con decorrenza dal giorno indicato nel **verbale di avvio del contratto**.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di dare l'avvio del presente servizio nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice e/o decorso comunque il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9. In tal caso, la durata contrattuale decorrerà dalla data di avvio del medesimo e l'aggiudicatario sarà tenuto a darne avvio agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente Capitolato.

La Civica Amministrazione si riserva, l'**opzione di prosecuzione** dell'affidamento del servizio sino ad un massimo **di dodici (12) mesi**.

Tale facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione mediante posta elettronica certificata almeno venti (20) giorni prima del termine finale del contratto originario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del Codice dei Contratti, di affidare all'aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale posto alla base del presente affidamento e nella Relazione Tecnico Illustrativa redatta dal R.U.P.

Infine, la Civica Amministrazione, in caso di oggettive e motivate esigenze di servizio, ha la facoltà di chiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque per una durata che **non** vada **oltre i sei (6) mesi** dalla scadenza del contratto originario. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto a eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Art. 3 – Sicurezza: norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto

In accordo alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", nonché il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, contemplato dall'art. 26, commi 3-5-6 del D. Lgs. n. 81/2008, prevede l'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore di servizi e/o forniture attraverso l'elaborazione di un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI), nel quale, mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi e nei cicli produttivi del committente in cui verrà espletata l'attività oggetto dell'appalto di servizi e/o forniture con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, dovranno essere indicate le misure adottate per l'eliminazione o riduzione al minimo delle c.d. "interferenze".

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore di servizi e/o forniture o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopraccitate interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza da interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del DUVRI.

E' fatto divieto al personale dell'Impresa Appaltatrice di eseguire qualsiasi operazione non espressamente autorizzata dal Rappresentante del Comune e di quanto previsto specificatamente dal Capitolato, con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e/o attrezzature, energia elettrica, sostanze e/o preparati, ecc...

Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.

L'eventuale impiego di energia elettrica, da parte dell'Impresa Appaltatrice deve essere assicurata da personale adeguatamente informato e formato dal proprio Preposto sulle idonee modalità di manovra da eseguire sulle apparecchiature e relativi comandi elettrici. In particolare, per quanto riguarda la propria sicurezza e quella delle altre persone presenti, ogni responsabilità connessa è a carico dell'Impresa Appaltatrice.

L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e al proprio Preposto di controllare ed esigere tale rispetto. A tal proposito deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il nominativo di un suo rappresentante in loco onde consentire al Datore di lavoro committente di attivare le procedure e misure di coordinamento stabilite dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, quando necessarie.

L'Impresa Appaltatrice deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune di Genova dei quali sarà idoneamente informato.

In adempimento dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 4 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva, con le modalità di cui all'art. 93, a garanzia di tutti gli obblighi a esso derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo. Nel caso di ribasso di gara superiore al 10% la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto dallo stesso art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva di durata pari a quella del contratto deve permanere, nella misura prevista dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2006 sopra richiamato, fino alla data di emissione del provvedimento autorizzativo di svincolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il Comune di Genova ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

Il Comune di Genova ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune di Genova può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso d'inottemperanza, la reintegrazione s'effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari oneri e accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia, delle indicazioni riportate nel presente Capitolato Speciale e nell'Allegato C e, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dal Comune di Genova.

L'aggiudicatario s'impegna espressamente a fornire la massima collaborazione agli uffici dell'Ente durante tutto il periodo contrattuale per espletare nel miglior modo possibile l'incarico assegnato.

L'aggiudicatario, all'avvio del servizio, s'impegna a nominare un "Capo Progetto Fornitore" con il compito di rappresentare e impegnare il fornitore nella fase esecutiva dell'appalto e di interfacciarsi con il personale comunale opportunamente individuato e, s'impegna ad avere la disponibilità del personale in numero adeguato tale da garantire in ogni momento l'espletamento del servizio richiesto e comunque non inferiore alle 2 (due) unità.

L'aggiudicatario s'impegna altresì a eseguire il servizio impiegando il personale già assunto, utilizzato dall'esecutore uscente, nei limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa e compatibilmente con la propria organizzazione aziendale.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nella gestione organizzativa.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il gestore può utilizzare anche altra forma contrattuale, garantendo il rispetto delle norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per il settore di attività.

Esso s'impegna a trasmettere al Comune di Genova, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal D. Lgs. n. 81/9.4.2008.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti e per il quale verrà richiesto il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite, danni, costi, risarcimenti e quant'altro chiunque possa avanzare e/o pretendere per la presunta violazione di diritti d'Autore, marchi di fabbrica, brevetti e simili, italiani o stranieri, derivanti dalla presente fornitura o dal suo uso.

E dovrà esibire a tal fine alla stazione appaltante idonea polizza RCT/RCO per un massimale non inferiore a Euro 4.500.000,00.

L'aggiudicatario e l'Amministrazione s'impegnano a darsi reciprocamente immediata notizia di qualsiasi azione o questione di terzi di cui siano venute a conoscenza relativamente a quanto sopra.

L'aggiudicatario assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore.

L'aggiudicatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

L'aggiudicatario s'impegna inoltre a non utilizzare per finalità diverse ed estranee al progetto, né a diffondere, la documentazione elaborata dal Comune e di sua esclusiva proprietà, ivi compresi i documenti contenenti la metodologia di riferimento.

L'Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni responsabilità relativa ad eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi derivanti dall'espletamento dell'incarico affidato ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 6 - Penali per i ritardi

La stazione appaltante effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese.

In caso di inottemperanza alle disposizioni previste dal Capitolato speciale od in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale, preceduta da formale contestazione.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento, e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure richiesto in pagamento per vie normali e, in caso di mancato pagamento nel termine di 30 gg dalla richiesta, l'importo verrà escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

Rispetto alla **manutenzione preventiva**, la penale pecuniaria (nella fattispecie ritardo rispetto alla modalità di esecuzione della manutenzione, nonché rispetto ai tempi di frequenza di intervento previsti dall'allegato C al Capitolato Speciale descrittivo prestazionale) rimane stabilita nella misura giornaliera pari alla percentuale dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Rispetto alla **manutenzione correttiva**, per eventuali ritardi sui tempi previsti di intervento, sia per guasti bloccanti che non bloccanti, di cui all'allegato C al Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, si applica un'ulteriore penale di 25,00 Euro per ogni ora di ritardo o frazione oltre alla percentuale giornaliera dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

I contenuti dell'offerta tecnica relativa agli **interventi migliorativi** presentata in gara dalla Società aggiudicataria costituiscono obbligo contrattuale, pertanto in caso di inadempienza verrà comminata una penale pari ad Euro 1.000,00 per ogni inadempimento riscontrato, e intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di giorni 10 lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in caso contrario la risoluzione di diritto del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 7 - Risoluzione del contratto

In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
- d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- dopo tre contestazioni di cui all'art. 10 del presente contratto e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune;
- applicazioni delle penali previste al precedente art. 10 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune alla Società per porre fine all'inadempimento.

In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali; il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 8 - Termini per il ripristino di apparati guasti

Il tempo previsto per dare ultimati tutti gli interventi relativi ai ripristini di apparati guasti è stabilito nell'Allegato C – Modalità di esecuzione della manutenzione.

Nella durata indicata nell'Allegato C sono compresi anche i tempi necessari all'ottenimento da parte dell'appaltatore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all'esecuzione degli interventi, ed esclusi i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi meteorologici, in qualsiasi misura e durata essi si manifestino in caso d'intervento sul territorio.

Art. 9 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia.

L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge disposti all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

- copia del contratto di subappalto dal quale emerge, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice non superi il limite indicato dall'articolo 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto e qualora individuati dovrà essere evidenziato l'importo inerente agli oneri della sicurezza nonché i

costi delle misure adottate per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle prestazioni sui quali non dovrà praticare alcun ribasso.

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali congruenti con le prestazioni oggetto del subappalto nonché i dati afferenti all'iscrizione alla CCIAA, posizioni INPS e INAL e della CASSA EDILE GENOVESE, nel caso in cui il subappalto riguardi la realizzazione di opere edili.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto d'appalto oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto con le modalità previsti dal comma 18 dell'art. 105 del Codice.

Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto.

Le prestazioni (servizi, forniture e lavori) oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni delle prestazioni saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

Per quanto concerne il pagamento dei subappaltatori si applica il comma 13 dell'art. 105 del Codice.

E' fatto obbligo all'Impresa appaltatrice, **nel caso in cui la Stazione appaltante non paghi direttamente i subappaltatori**, di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. quanto sopra. In caso di ulteriore inadempimento il Comune procederà alla sospensione degli ulteriori pagamenti a favore dell'appaltatore.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti del Comune per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato.

Art. 10 - Programma delle manutenzioni e cronoprogramma

Entro 15 giorni dall'avvio effettivo del servizio di manutenzione, l'aggiudicatario predispone e consegna al committente un proprio programma esecutivo di manutenzione e cronoprogramma.

Trascorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento senza che il committente si sia pronunciato, il programma esecutivo e relativo cronoprogramma si intendono accettati.

Il programma dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante mediante Ordine di Servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione della manutenzione o per particolari esigenze.

Art. 11 – Tutela della Privacy

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e tutela della riservatezza nell'effettuazione dei trattamenti di dati personali, affinché sia garantito un adeguato e controllato trattamento dei dati personali, la ditta aggiudicataria si obbliga a:

- a) operare il trattamento di dati personali di proprietà del Comune di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- c) rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrazione delle procedure già in essere ed in particolare provvedere alla pronta cancellazione di tutti i dati presenti sui supporti fisici non riparabili di cui provvede alla sostituzione nell'ambito del servizio;
- d) relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate -anche mediante eventuali questionari e liste di controllo- e ad informare immediatamente il Comune di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.

A tal proposito l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare opportuni controlli nell'ambito delle periodiche verifiche sui livelli di servizio erogati e tramite concordati sopralluoghi presso le strutture della ditta aggiudicataria.

L'Amministrazione, parimenti, assume gli impegni di cui sopra relativamente a dati personali eventualmente portati a sua conoscenza dalla società nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 13 - Cessione del credito (ai sensi dell'art. 106 del Codice)

E' consentita la cessione del credito già maturato purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 14 - Controversie e Foro Competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA.

Termini di presentazione del ricorso:

trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 15 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.